

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **98/2025**

Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente AMOROSO - Redattore D'ALBERTI

Camera di Consiglio del **09/06/2025** Decisione del **09/06/2025**

Deposito del **04/07/2025** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Approvazione della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 02/04/2025.

Massime:

Atti decisi: **confl. pot. amm. 7/2025**

ORDINANZA N. 98

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'approvazione della delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2025 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025), promosso dal

Comitato promotore Referendum cittadinanza, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, con ricorso depositato in cancelleria il 28 maggio 2025 e iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.

Ritenuto che con ricorso depositato il 28 maggio 2025 (reg. confl. pot. n. 7 del 2025), il Comitato promotore Referendum cittadinanza (in seguito: il Comitato), in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (in seguito: la Commissione), in riferimento alla delibera della Commissione stessa 2 aprile 2025 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025), (in seguito: la delibera), «nella parte in cui, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, non garantisce che il Comitato ricorrente disponga di spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum e comunque non contiene disposizioni idonee a imporre al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto del referendum»;

che il ricorrente lamenta l'illegittimità di tale delibera poiché essa determinerebbe la compressione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Comitato dagli artt. 2, 3, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), e dagli artt. 4, 6, 59, 62 e 67 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

che, in punto di fatto, il Comitato allega di essere stato costituito al fine di promuovere un referendum abrogativo ex art. 75 Cost. sul seguente quesito: «Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»;

che, con sentenza n. 11 del 2025, questa Corte ha dichiarato ammissibile la suindicata richiesta e, con d.P.R. 31 marzo 2025 (Indizione del *referendum* popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»), è stato indetto il referendum e sono stati convocati i comizi referendari per le giornate dell'8 e 9 giugno 2025;

che la delibera impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non avrebbe «adeguatamente differenziato e valorizzato la posizione del Comitato [...] non riconoscendo allo stesso alcun ruolo nell'illustrare il contenuto della proposta referendaria da esso promossa» e non avrebbe garantito che «i mezzi di informazione radiotelevisivi offrano all'elettorato un'informazione completa sulle questioni oggetto del referendum»;

che, in particolare, l'art. 3, comma 1, nell'individuare i soggetti che possono partecipare alle trasmissioni radiotelevisive volte a illustrare il quesito referendario, non avrebbe riconosciuto alcun ruolo al Comitato ricorrente, il quale dovrebbe essere pertanto ricondotto alla categoria residuale degli altri soggetti

politici indicati dalla lettera d) dello stesso art. 3, comma 1 («i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale»); questi ultimi possono partecipare alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum, ma sono onerati degli adempimenti previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, al fine di dimostrare la propria legittimazione a prendervi parte;

che la menomazione delle prerogative costituzionali del ricorrente deriverebbe sia dalla mancata attribuzione di spazi di comunicazione dedicati nelle trasmissioni radiotelevisive, sia dalla necessità che la sua partecipazione ai confronti televisivi e radiofonici sui temi referendari avvenga «tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto» (art. 5, comma 1, lettera b);

che, pertanto, il Comitato sarebbe stato costretto a un ruolo peggiore rispetto agli altri soggetti politici, mentre gli si dovrebbe riconoscere un «ruolo differenziato», consentendogli di illustrare efficacemente il quesito e le ragioni del referendum;

che, inoltre, la delibera della Commissione non conterrebbe una disciplina degli aspetti quantitativi e qualitativi della comunicazione politica e delle trasmissioni informative al fine di garantire un livello minimo di informazione sui temi referendari; da ciò deriverebbe la violazione degli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., in relazione all'art. 2, commi 1, 4 e 5 della legge n. 28 del 2000, in quanto sarebbe ostacolata la possibilità che gli elettori partecipino in modo libero e consapevole alla formazione della politica nazionale;

che, a questo riguardo, il ricorrente osserva che gli artt. 5, comma 6, e 7 della delibera impugnata contengono una rigida disciplina delle modalità attraverso le quali le tematiche referendarie possono essere trattate nei programmi radiotelevisivi: mancherebbe tuttavia una disciplina sul livello minimo di informazione che deve essere garantito, ad esempio attraverso la previsione di un numero minimo di trasmissioni che trattino le tematiche relative ai referendum;

che la delibera impugnata, in definitiva, finirebbe per ostacolare la realizzazione dell'istituto referendario, quale strumento di democrazia diretta;

che, in via subordinata, ove si ritenesse che la delibera impugnata sia conforme a quanto prescritto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000, il ricorrente chiede che, nell'esercizio del potere di autorimessione, questa Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui non prevede che – nell'ambito della comunicazione politica radiotelevisiva durante la campagna referendaria – il comitato promotore di un referendum sia titolare di una «posizione differenziata» corrispondente al ruolo che lo stesso riveste nel procedimento referendario, nonché nella parte in cui non prevede che debbano essergli riconosciuti spazi minimi di comunicazione politica radiotelevisiva, sufficienti a garantire il diritto dell'elettorato di ricevere un'informazione completa, tempestiva ed esaustiva;

che, in via cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione della delibera 2 aprile 2025 e l'adozione di «ogni misura cautelare idonea a tutelare la situazione dedotta in giudizio in via interinale, anche in forma propulsiva e/o inaudita altera parte»;

che con decreto presidenziale del 29 maggio 2025 è stata fissata la discussione sull'istanza di sospensione e concessione di misure cautelari alla camera di consiglio del 3 giugno 2025 ed è stata autorizzata l'audizione del Comitato ricorrente e della Commissione nei cui confronti era domandata la tutela cautelare;

che nella camera di consiglio del 3 giugno 2025 è stata respinta, per difetto dei presupposti, l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente (ordinanza n. 79 del 2025).

Considerato che il Comitato, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione, in riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera del 2 aprile 2025;

che, secondo il ricorrente, le predette disposizioni determinerebbero la menomazione delle attribuzioni proprie del Comitato promotore, tutelate dagli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost.;

che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali;

che, quanto al profilo soggettivo, si può riconoscere, allo stato, la legittimazione dei promotori della richiesta di *referendum* abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost. (tra le molte, sentenze n. 174 del 2009, n. 502 del 2000, n. 49 del 1998, n. 102 del 1997, n. 161 del 1995 e n. 69 del 1978; ordinanze n. 195 del 2020, n. 169 del 2011, n. 172 del 2009, n. 38 del 2008, n. 195 del 2003, n. 137 del 2000, n. 171, n. 131 e n. 9 del 1997, n. 226 e n. 118 del 1995 e n. 17 del 1978);

che, sempre sotto il profilo soggettivo, si può altresì riconoscere la legittimazione della Commissione a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sentenze n. 174 e n. 69 del 2009, n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998; ordinanze n. 195 del 2003, n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997);

che, allo stato, quanto al profilo oggettivo, può rilevarsi che «gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai programmi radiotelevisivi sui *referendum* che dovesse risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l'integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare» (sentenza n. 174 del 2009; nello stesso senso, ordinanza n. 172 del 2009);

che, quindi, possono essere ravvisati *prima facie* i requisiti di ammissibilità del conflitto;

che resta impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, e potrà essere approfondito in contraddittorio tra le parti il profilo della legittimazione soggettiva del Comitato ricorrente, con particolare riguardo ai tempi di costituzione del Comitato stesso e alla sua composizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

2) *dispone*:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Comitato Promotore Referendum Cittadinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.